

Competenza legislativa delle Regioni in materia di tutela dell'ambiente

Data di pubblicazione: 20/09/2016

La Corte Costituzionale, con sentenza 16 settembre 2016 n. 210, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale di alcuni articoli della legge della Regione Liguria 6 marzo 2015, n. 6, in materia di cave, ha richiamato i principi fissati in alcune delle sue più recenti pronunce in materia di tutela dell'ambiente.

La Corte ha innanzitutto ricordato che la tutela dell'ambiente non può identificarsi con una materia in senso stretto, dovendosi piuttosto intendere come un valore costituzionalmente protetto, integrante una sorta di “*materia trasversale*”.

Proprio la trasversalità della materia implica l'esistenza di “*competenze diverse che ben possono essere regionali*”, con la conseguenza che allo Stato sarebbe riservato solo “*il potere di fissare standards di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale, senza peraltro escludere in questo settore la competenza regionale alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali*” (sentenza n. 407 del 2002¹).

Alle Regioni non è tuttavia consentito apportare deroghe *in peius* rispetto ai parametri di tutela dell'ambiente fissati dalla normativa statale; la “*tutela dell'ambiente*”, infatti, rientra nelle competenze legislative esclusive dello Stato e, pertanto, le disposizioni legislative statali adottate in tale ambito fungono da limite alla disciplina che le Regioni, anche a statuto speciale, dettano nei settori di loro competenza, essendo ad esse consentito soltanto eventualmente di incrementare i livelli della tutela ambientale, senza però compromettere il punto di equilibrio tra esigenze contrapposte espressamente individuato dalla norma dello Stato (ex plurimis sentenza n. 300 del 2013).

La circostanza che, nel caso sottoposto all'esame della Consulta, la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente si confronti con la competenza regionale in materia di cave non comporta alcuna deroga rispetto a quanto già affermato dalla medesima Corte in ordine ai principi che governano la tutela dell'ambiente. In particolare, vengono richiamate le sentenze 16 luglio 2014, n. 199² e n. 246 del 2013³, secondo cui non è “*affatto in discussione che la potestà legislativa*

¹ Dichiarò non fondata la questione di legittimità costituzionale di alcune norme della Regione Lombardia (artt. 3, comma 1, 4, comma 2, 5, commi 1 e 2, della legge reg. 23 novembre 2001, n. 19).

² Dichiarò illegittime alcune norme della Regione Sardegna - art. 8, comma 2, e art. 18 della legge reg. 17 dicembre 2012, n. 25 - che limitavano la realizzazione di nuovi impianti eolici o di ampliamenti di impianti esistenti e che, nel prorogare l'efficacia di permessi di ricerca di minerali e di cava, esentavano gli stessi dalle procedure di valutazione d'impatto ambientale

³ Dichiarò non fondata la questione di legittimità costituzionale di una norma della Regione Umbria - art. 5 della legge reg. 4 aprile 2012, n. 7 - che, in materia di attività di cava, dispone una posticipazione della durata delle autorizzazioni, in considerazione della “*crisi economica congiunturale che ha portato a drastiche riduzioni nella produzione*”.

residuale spettante alla Regione resistente in materia di cave (ai sensi del quarto comma dell'art. 117 Cost.) trovi un limite nella competenza affidata in via esclusiva allo Stato, ex art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., di disciplinare l'ambiente nella sua interezza, in quanto entità organica che inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale primario ed assoluto; e che, pertanto, ad essa Regione sia consentito, in tale assetto di attribuzioni, soltanto di incrementare eventualmente i livelli della tutela ambientale”.

Ciò premesso, nel caso di specie, sono stati dichiarati illegittimi:

- il comma 1 dell'articolo 3 della citata legge reg. Liguria n. 6/2015 che stabilisce che gli eventuali ampliamenti delle attività estrattive di cave debbano essere approvati in *“raccordo con la relativa pianificazione territoriale paesaggistica e urbanistica”*, eliminando l'obbligo, sancito nel testo previgente, in base al quale il Piano regionale delle attività estrattive deve essere coerente con il Piano territoriale di coordinamento paesaggistico. La previsione di un generico raccordo tra i due piani territoriali viola il principio di prevalenza gerarchica del Piano paesaggistico, stabilito dall'art. 145 del codice dei beni culturali e del paesaggio, determinando così la conseguente violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera s), Costituzione, che stabilisce la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di *“tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali”*.
- il comma 1 dell'articolo 4 che sopprime il riferimento alla necessità che la proposta di Piano regionale delle attività estrattive sia corredata dal rapporto ambientale. La norma introduce, infatti, una modifica procedurale tale da consentire l'adozione di un Piano privo delle analisi di valutazione ambientale strategica (VAS), in contrasto con quanto previsto dagli artt. 11, comma 5, e 13, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 152 del 2006; dal che discende la violazione della potestà legislativa esclusiva statale in materia di *“tutela dell'ambiente e dell'ecosistema”* sancita dall'art. 117, comma secondo, lettera s), Costituzione.
- l'articolo 8, comma 3, che stabilisce che il provvedimento di autorizzazione dell'attività estrattiva debba contenere *“l'individuazione dei margini di flessibilità dell'autorizzazione paesaggistica, per l'esecuzione degli interventi che non si configurano come variante sotto il profilo paesaggistico”*; l'art. 11, comma 2 l'art. 17, commi 2 e 3, l'art. 24, commi 1 e 2, che, richiamano anch'essi il concetto di *“margini di flessibilità”*. Tali disposizioni, a parere del ricorrente, a cagione dell'assoluta indeterminatezza del concetto di *“margini di flessibilità”*, risultano in contrasto con i principi generali in tema di tipicità degli atti amministrativi, violando così l'art. 97 Costituzione, nonché – dato il contrasto con l'art. 146, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, secondo cui *“l'autorizzazione*

paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio" – l'art. 117, comma secondo, lettera s), Costituzione, che riserva allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente.

- gli artt. 15, commi 1 e 2, e 23, commi 1 e 2; dette disposizioni invadono, anch'esse, la potestà legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente sancita dall'art. 117, comma secondo, lettera s), Costituzione, risultando in contrasto con le norme statali dell'articolo 208 del d.lgs. n. 152/2006 e del d.m. 5 febbraio 1998.